

gamento finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui al precedente art. 5, comma 1, da trasferire alla stazione appaltante quale saldo finale delle spese sostenute e rendicontate.

2. La Regione può avvalersi del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la composizione della Commissione di collaudo degli interventi.

Art. 7.

1. Resta fermo che gli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone devono essere coerenti con la programmazione regionale di cui al Piano di rientro sanitario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2023

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1975

23A03803

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 aprile 2023.

Rideterminazione dei contributi relativi alle autorizzazioni generali per l'attività radioamatoriale.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero») e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni «Mi-

nistro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Capo IV della Parte IV del suddetto codice, che detta le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e, in particolare, l'art. 115, che fissa gli obblighi del titolare dell'autorizzazione generale e l'art. 116, che rinvia all'allegato n. 25 la determinazione dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali di cui all'art. 107;

Visto il decreto 1° marzo 2021, recante «Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", recante la normativa tecnica di disciplina dell'attività radioamatoriale»;

Visto in particolare, l'art. 35 dell'allegato n. 25 al codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui i titolari di autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice sono tenuti al versamento di un contributo annuo e che, al momento, non prevede un contributo per le autorizzazioni generali di stazioni ripetitrici di cui all'art. 143, comma 1, del codice;

Visto in particolare l'art. 9 dell'allegato n. 26 al codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui all'art. 143, comma 1, del codice;

Visto inoltre, l'art. 220, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell'allegato n. 25 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ritenuto opportuno adeguare la misura dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali per l'attività radioamatoriale e semplificare le modalità di versamento dei contributi medesimi, al fine di assicurare l'economicità alle relative procedure di riscossione e garantire, nel contesto, un utilizzo efficiente delle radiofrequenze;


Decreta:

Art. 1.

Contributi

1. Nell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», l'art. 35 (Radioamatori) è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato versa un contributo *una tantum* di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della richiesta di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente



dalla durata di validità dell'autorizzazione. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione.

2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validità del titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

4. L'installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.».

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. All'art. 2, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) versamento mediante il sistema di pagamenti elettronici pagoPA.».

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, del presente decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali e di rinnovi delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano assoggettate al contributo annuo di euro 5,00 fino alla loro naturale scadenza.

3. Resta ferma la facoltà di rinunciare all'autorizzazione generale secondo quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 767

23A03876

DECRETO 23 giugno 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Grandi lavori società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'articolo 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'articolo 2, comma 4, prevede che «le denominazioni “Ministero delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, n. 184/2014, con il quale la società cooperativa «Grandi lavori società cooperativa», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale n. 05119271004), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 ottobre 2021, n. 362/2021, con il quale la rag. Vanessa Giammatteo è stata revocata ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/90 dalla carica di commissario liquidatore della cooperativa in questione e contestualmente sostituita dal dott. Claudio Mengoli (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), selezionato nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il provvedimento di revoca nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo è stato adottato in conseguenza di gravi comportamenti e azioni di mala gestio compiuti dalla professionista nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2022, con la quale il dott. Claudio Mengoli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, anche dalla Cooperativa «Grandi lavori società cooperativa»;



Ritenuto di dover procedere con ogni urgenza richiesta dal caso alla nomina di un nuovo professionista da proporre alla carica di commissario liquidatore della cooperativa in oggetto;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli artt. 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma il

16 gennaio 1974 (codice fiscale RZZCCL74A56H501G), ivi domiciliata in via Paolo Frisi n. 24, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03762

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 giugno 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di etranacogene dezaparovec, «Hemgenix». (Determina n. 82/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48, sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifi-

ca al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

